



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

C.F. 00247260086

Rep. n. 30692 del 13/7/2022

CONTRATTO di SERVIZIO del BACINO I PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE NELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno duemilaventidue, addì 13 del mese di luglio, in Imperia, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti nel Palazzo della Provincia, in Viale G. Matteotti, 147 alle ore 13.10;

innanzi a me, Dott.ssa Francesca Mangiapan, nata a Imperia il 13.11.1962, C.F. MNGFNC62S53E290D, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, Dirigente del Settore Servizi generali-Sistemi informativi e Vice Segretario Generale, autorizzata al rogito di contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento dei contratti, sono personalmente comparsi i seguenti Signori:

1. Dott.ssa Rosa Puglia, nata a Vittoria (RG) il 26.12.1965, C.F. PGLRSO65T66M088V, Segretario generale e Dirigente del Settore Segreteria Generale – Servizio T.P.L. della Provincia di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce ai sensi del vigente Statuto Provinciale;

e

2. Dott. Giovanni Barbagallo nato ad Acireale (CT) il 03.01.1953, C.F. BRBGNN53A03A028Y, domiciliato per la carica a Imperia, Presidente del C.d.A. della ditta RIVIERA TRASPORTI S.p.A., corrente in IMPERIA, Via Nazionale 365, P.IVA 00142950088, come da documenti conservati in atti della Provincia;

comparenti della cui identità sono certa, per il rappresentante di Riviera Trasporti S.p.A. mediante esibizione del documento d'identità avente il numero CA52821EO, rilasciato in data 11.07.2019, per la Dott.ssa Rosa Puglia l'identità è verificata per conoscenza personale.

PREMESSO

1. che l'art. 7 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 così come novellato con L.R. n. 19 del 9 agosto 2016 stabilisce che la Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

- a. approvano i piani di bacino, in coerenza con gli atti programmatori regionali;
 - b. stipulano gli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c. nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;
 - d. nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.
2. che ai sensi dell'art. 9 della citata legge regionale sono istituiti:
 - a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
 - b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 7;
 3. che con Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 30.5.2022 è stato approvato il Programma di esercizio 2022 – 2023 relativo all'offerta complessiva del servizio di TPL da esercire nell'unità territoriale di riferimento - Bacino I della Provincia di Imperia;
 4. che Regione Liguria, Provincia di Imperia e tutti i Comuni dell'ATO della Provincia, oltre al Comune di Andora, hanno sottoscritto apposito *“Accordo di Programma 2018-2027 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino I”* ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità previste dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 5. che con Deliberazione n. 263 del 8.5.2002 la Provincia ha approvato l'individuazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino I da mantenere di proprietà pubblica;

Visto il Decreto del Presidente n° 43 in data 30.3.2022, che ha dato atto di quanto segue:

- Riviera Trasporti S.p.A. (d'ora innanzi anche «RT» o «la società») è società partecipata dalla Provincia di Imperia che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (d'ora innanzi anche «TPL») su gomma per l'ATO di Imperia in virtù del contratto stipulato con la Provincia di Imperia, comprensivo di linee urbane ed extraurbane salvi minimi sconfinamenti sul territorio della Provincia di Savona (capolinea costiera ad Andora e ad Albenga per la linea della bassa Valle Arroscia-Centa), per un bacino d'utenza pari a circa 217.000 abitanti per il periodo 1/10/2002 -31/12/2007 più volte prorogato e da ultimo esteso fino al 31/03/2022 con Delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/12/2017;
- la predetta società RT versa in uno stato di criticità aziendale che, recentemente, ha comportato la necessità di formulare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cd. Legge fallimentare (L.F.);
- con Decreto del Tribunale di Imperia 7/10/2021, RT è stata ammessa alla procedura in parola, con termine ultimo fissato al 26/03/2022 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 4, L.F. e all'art. 186 bis (concordato con continuità aziendale), ovvero, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, L.F. (accordi di ristrutturazione dei debiti);
- con nota 31/01/2022, la Corte dei conti ha trasmesso alla Provincia di Imperia una relazione istruttoria, assegnando termine entro il 28/02/2022 per fornire osservazioni, successivamente prorogato, su richiesta della stessa Provincia, alla data del 31/03/2022;
- in tale relazione sono state segnalate numerose criticità, tra le quali:

- a) manifesta opacità dei documenti di bilancio degli esercizi 2019 e 2020 della società RT e inaffidabilità delle relative risultanze;
 - b) divieto di “soccorso finanziario” a favore di società partecipate in perdita;
 - c) criticità relative all’ultima proroga del contratto di servizio stipulato con Riviera Trasporti S.p.A. per il trasporto pubblico locale (periodo 01/03/2018 – 28/02/2022);
 - d) incoerenza del mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. con gli articoli 4, 5, 20 e 24 TUSP;
- la Provincia, in previsione dell’imminente scadenza dell’attuale affidamento del contratto di servizio di TPL, con Deliberazione del Consiglio provinciale 20 settembre 2021, n. 34 ha ritenuto “che, tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella cosiddetta “in house” appar[isse] la più confacente al pubblico interesse”, individuando in RT l’operatore cui affidare il servizio di che trattasi;
 - la società, con nota pec prot. 0004526 del 22/02/2022, ha invitato questa Amministrazione, nella qualità di socio di maggioranza ed ente concedente del servizio di TPL per l’ATO di Imperia, a dare corso all’ipotizzato affidamento in house dei servizi di trasporto e/o a impartire le direttive ritenute più opportune per dare sostegno alla fattibilità del sopra richiamato piano concordatario;
 - in particolare, RT, formulando una proposta di piano concordatario (bozza del 13 gennaio 2022) ha rappresentato 6 assunzioni, nell’ambito delle quali ha illustrato tre scenari, relativi ai corrispettivi del contratto di servizio di TPL, in appresso sinteticamente riepilogati, rispetto ai quali la medesima ha richiesto riscontro e indirizzi dall’ente provinciale:
- “1) *IPOTESI 1 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:*
- *Incremento del ex FNT come previsto dall’articolo 120 del DEF nell’ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;*
 - *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
 - *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL. per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell’importo base.*
- 2) *IPOTESI 2 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:*
- *Incremento del ex FNT come previsto dall’articolo 120 del DEF nell’ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma*
 - *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
 - *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell’importo base;*
 - *Incremento una tantum in misura annuale fissa del 2,5% dell’importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime.*
- 3) *IPOTESI 3 - importo del contratto di servizio in essere 11.463.711,84 a cui si sommano:*
- *Incremento del ex FNT come previsto dall’articolo 120 del DEF nell’ipotesi che venga mantenuta la ripartizione storica tra Regioni e conseguentemente tra trasporto regionale ferroviario e trasporto su gomma;*
 - *Modifica della ripartizione regionale tra i bacini di traffico ligure sulla base di*

- quanto previsto dalla legge regionale n. 33/2017;*
- *Inglobamento della quota attualmente prevista a carico degli EE.LL per servizi aggiuntivi rispetto ai contrattuali nell'importo base;*
 - *Incremento una tantum in misura annuale fissa del 4% dell'importo contrattuale per tutta la durata del primo quinquennio al fine di compensare aumento dei costi delle materie prime”.*
- i tre predetti scenari hanno previsto un corrispettivo per il servizio reputato potenzialmente idoneo dalla società al fine di:
1. assicurare la continuità aziendale e conseguire l'economicità della gestione della società stessa;
 2. giungere ad un esito positivo dell'omologazione del piano concordatario;
 3. conseguentemente, predisporre le condizioni idonee a consentire a questa Amministrazione di dar corso all'ipotizzato affidamento in house del servizio in parola alla stessa RT;
- la Provincia, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, riscontrando la suesposta richiesta della società RT, ha formulato le seguenti considerazioni:
- “...Il quadro normativo applicabile al settore del Trasporto Pubblico Locale, con particolare riferimento al modello dell'in house providing è il seguente:*
- *nel settore del trasporto pubblico locale, le concessioni del servizio sono disciplinate dal Regolamento CE 1370/2007 “relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”, che è disciplina speciale e prevalente sulle Direttive europee nn. 23, 24, 25/2014 e sul d.lgs. n. 50/2016, cd. Codice dei contratti pubblici.*
 - *Secondo quanto stabilito dal richiamato regolamento, l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi di TPL, perfettamente alternativa al ricorso al mercato. Tale impostazione è confermata, a livello nazionale, dall'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che “anche in deroga alla disciplina di settore” le amministrazioni competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio di trasporto pubblico locale “possono avvalersi delle previsioni” di cui al citato art. 5, comma 2, del Reg. CE n. 1370/2007.*
 - *i requisiti che il Reg. CE n. 1370/2007 prevede per l'affidamento in house del TPL sono i seguenti:*
 - *effettiva sussistenza del “controllo analogo” da parte dell'autorità competente;*
 - *“dedizione prevalente”, vale a dire prevalenza dell'attività svolta dall'affidatario in house.*
 - *In ragione dell'inapplicabilità alle concessioni di TPL del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento in house dei servizi non deve essere supportato da una previa valutazione di congruità economica e di fallimento del mercato, di cui all'art. 192, comma 2, del medesimo Codice (in tal senso, Cons. Stato 6/7/2020 n. 4310 – caso AMT Genova; Tar Lazio 7/2/2020 n. 1680 – caso ATAC Spa).*
 - *Tuttavia, anche il TPL è soggetto alle disposizioni previste dalla disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 79/2012 e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, l'ente che affida il servizio deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che:*
 - *dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;*
 - *fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio;*
 - *evidenzi gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le*

compensazioni economiche;

- *includa un piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.*
- *Infine, il TPL è assoggettato alla disciplina regolatoria declinata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in particolare, nell'Allegato A alla Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, nell'ambito della quale, per quanto qui di interesse, sono stati introdotti specifici oneri informativi in capo agli enti affidanti, che devono essere assolti tramite la stesura, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente e il contestuale invio alla stessa Autorità di un'apposita Relazione di Affidamento (RdA), che costituisce parte integrante della documentazione di affidamento del servizio, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate.*

Considerato che in merito alla sussistenza dei presupposti nel caso concreto si evidenzia quanto segue:

1. Economicità della gestione

Nel riscontrare la nota presentata da RT, si osserva che, alla luce dei presupposti che devono essere rendicontati nelle relazioni di cui sopra, l'affidamento in house del servizio può essere disposto solo qualora il piano concordatario contempra l'effettiva possibilità di risanare la situazione patrimoniale della società e il conseguimento della continuità aziendale, con economicità della gestione.

2. Partecipazione di un socio privato nel capitale di RT

La partecipazione di un socio privato può configurare un profilo critico per l'affidamento in house, dal momento che la disciplina nazionale applicabile alle società partecipate dalle PA (d.lgs. 175/2016 cd. TUSP), e, in particolare, l'art. 16, prevede, tra i requisiti dell'in house, la proprietà integralmente pubblica (e il possesso di tale requisito viene verificato dall'ANAC ai fini dell'iscrizione nell'elenco in house degli enti affidanti, di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016).

Pertanto, si segnala la necessità, che, in vista all'affidamento in house, si attivino le procedure statutarie di RT volte alla cessione/acquisto da parte di enti pubblici della partecipazione azionaria attualmente detenuta dal privato (cfr. art. 7 Statuto sociale RT, con particolare riferimento al gradimento del socio subentrante a cura dell'organo amministrativo e alla prelazione sull'acquisto della partecipazione riservata ai Soci), ciò nonostante la circostanza che la disciplina speciale sul TPL non includa in radice la possibilità di partecipazione di privati nel capitale della società in house.

3. Divieto di soccorso finanziario, di cui all'art. 14, comma 5 TUSP – ricapitalizzazione e conferimento dell'immobile “Nava”

Ai fini dell'affidamento in house si osserva che l'eventuale conferimento, a titolo di ricapitalizzazione, del compendio immobiliare “Nava” (pag. 7 nota RT 22 febbraio 2022) sarebbe conforme con l'art. 14, comma 5, TUSP (divieto di effettuare trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio), a condizione che:

- *sussistano convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;*
- *la ricapitalizzazione sia contemplata in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di Regolazione di settore (ART) e comunicato alla Corte dei conti, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.*

Alla luce delle predette considerazioni, questa Amministrazione, con le citate Deliberazioni

dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, ha adottato i seguenti indirizzi relativi al piano concordatario della Società Riviera Trasporti S.p.A:

- *“si conferma, in ragione di quanto comunicato dalla Regione Liguria con nota prot. 2022-0187411 del 03.03.2022, che per semplicità si allega, il mantenimento dell'importo già ora destinato per il contratto di servizi in essere, oltre a quanto dovuto a seguito della modifica intervenuta alla Legge Regionale n. 33/2013, a cui si potranno sommare le quote dovute dagli Enti Locali per effetto dell'Accordo di Programma per il periodo 2018/2027, nonché per servizi aggiuntivi di cui al già citato accordo di programma;*
- *si segnala che Riviera Trasporti S.p.A avrà la possibilità di ottenere ulteriori risorse per le annualità 2022, 2023 e 2024, per l'accordo di programma tra Regione Liguria e Val d'Arroscia, così come da nota della Regione Liguria del 03.03.2022, che per semplicità si allega, unitamente alla nota del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia assunta al prot. n. 5881 del 7/3/2022;*
- *ed inoltre, se non fosse totalmente garantito il trasferimento ex art. 120 del D.E.F si garantisce l'impegno ad un incremento del corrispettivo a carico della Provincia, per le annualità 2025 e 2026 pari ad euro 200.000 per ogni annualità;*
- *preliminarmente ai punti che seguono, occorre altresì, l'avveramento della condizione posta dalla Società all'assunzione n. 3 in funzione della dismissione dell'immobile di corso Cavallotti in Sanremo, concernente in particolare che “gli enti preposti [il Comune di Sanremo] entro la data di deposito del piano (25 marzo 2022) adottino gli idonei provvedimenti amministrativi affinché il cespite sia dotato di autorizzazione per il settore alimentare”;*
- *in pendenza di omologa del concordato l'Amministrazione valuterà l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio;*
- *l'Amministrazione Provinciale potrà procedere alla ricapitalizzazione della società, mediante conferimento di beni (cd. Immobile “Nava”), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, TUSP, sospensivamente condizionato all'omologa del concordato come richiesto dalla Vostra società;*
- *a questo riguardo, tutti gli impegni dell'Amministrazione sopra illustrati in sintesi sono subordinati e condizionati alla predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 5, TUSP da parte di Riviera Trasporti S.p.A., che “contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni” e che tale piano sia approvato dall'Autorità di Settore e comunicato alla Corte dei Conti come previsto dalla legge”;*

In data 17/03/2022 l'Assemblea dei Soci di RT ha deliberato all'unanimità di dare mandato al Presidente della Società di effettuare, rispetto alla bozza del piano concordatario presentata, ogni modifica utile a rendere congruo tale piano con i sopra richiamati indirizzi, adottati da questa Amministrazione con le citate Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8;

- tra gli indirizzi approvati, in particolare, rileva quello in virtù del quale, in pendenza di omologazione del concordato, l'Amministrazione avrebbe valutato l'adozione di un provvedimento emergenziale per garantire la continuità del servizio;
- in data 28/03/2022 la Società RT ha depositato il piano concordatario e la documentazione prevista dalla legge fallimentare;

Visto:

- che il Regolamento CE n. 1370/2007 “relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”, normativa di settore per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto su strada, tra l'altro, prevede che l'affidamento dei contratti si conformi ai contenuti

del medesimo a decorrere dal 03/12/2019;

- che, in particolare, l'art. 5, comma 2 del sopra citato Regolamento CE n. 1370/2007 (che costituisce disciplina speciale e prevalente sulle Direttive europee nn. 23, 24, 25/2014 e sul d.lgs. n. 50/2016, cd. Codice dei contratti pubblici), prevede che *“a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”* (cd. affidamento *“in house”*);

- che l'art. 5, comma 5 del sopra citato Regolamento CE n. 1370/2007, stabilisce che *“l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”*;

Considerato che:

- il TPL costituisce un servizio pubblico essenziale destinato al soddisfacimento di esigenze imperative di interesse generale; pertanto, detto servizio non può essere interrotto;

- la prossima scadenza del suddetto contratto del servizio di TPL per l'ATO della Provincia di Imperia, prevista per il 31/03/2022, costituisce situazione di pericolo imminente di interruzione del servizio di TPL che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del sopracitato Regolamento CE, giustifica l'adozione di un provvedimento di emergenza, quale l'aggiudicazione diretta del contratto di servizio pubblico all'attuale affidatario, tenuto peraltro conto delle plurime proroghe già intervenute;

- in questo senso, il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268, recentemente pronunciato in un caso analogo a quello di che trattasi, ha ritenuto prevalente, rispetto all'eventuale declaratoria di inefficacia della più volte reiterata proroga contrattuale, l'interesse pubblico alla conservazione del contratto di trasporto pubblico locale in essere, in quanto preordinato al soddisfacimento di esigenze imperative connesse ad un interesse generale;

- allo stato, l'adozione di un provvedimento emergenziale che garantisca la continuità aziendale, con conseguente mantenimento del TPL, si rende ancor più necessaria in vista del provvedimento di omologazione del piano concordatario, tenuto altresì conto degli indirizzi favorevoli all'affidamento in house del servizio stesso a RT, di cui alla Deliberazione del Consiglio provinciale 20 settembre 2021, n. 34;

- l'assolvimento dei presupposti previsti ex lege e il soddisfacimento delle condizioni indicate negli indirizzi adottati dalla Provincia con le sopra richiamate Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci 14/03/2022, n. 7 e del Consiglio Provinciale 14/03/2022, n. 8, costituiscono, peraltro, presupposto imprescindibile per l'affidamento in house del servizio di TPL, anche nell'ottica di superare le criticità rilevate dalla Corte dei conti nella nota 22/02/2022;

Visti:

- la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 e s.m.i., avente ad oggetto “*Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale*” e, in particolare, gli artt. 2, 4, 5, 6, comma 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 29;

- la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)*”, e, in particolare, l’art. 15, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ai sensi del quale “*A seguito dell’operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all’articolo 7 della L.R. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell’Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell’importo massimo annuo sopra fissato.*

I soggetti di cui al comma 1 bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità, al netto di quanto destinato dalla Regione Liguria per la copertura degli oneri relativi all’ATO di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni.

La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall’anno 2017, avviene sulla base degli indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente alla data del 30 settembre 2017 inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri, che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale, secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto”;

- l’Accordo di programma, sottoscritto, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., tra la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni dell’A.T.O. di Imperia “*per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale anni 2018- 2027*”;

- l’art. 3, comma 8, del suddetto Accordo di programma, ai sensi del quale “*I minori stanziamenti di cui al comma 5 potranno essere compensati da parte della Provincia di Imperia attraverso le seguenti leve, che dovranno essere previste nei Contratti di servizio a garanzia della sostenibilità economica:*

a. efficientamento dei costi di produzione;

b. efficientamento del servizio, attraverso la rimodulazione/riduzione dello stesso;

c. aumento degli introiti da tariffa, anche attraverso misure di recupero dell’evasione tariffaria la cui previsione va inserita tra gli impegni contrattuali;

d. attuazione di politiche di marketing, finalizzate all’aumento dei ricavi complessivi per il TPL”;

- il contratto stipulato tra la Provincia di Imperia e RT, n. 30441 del 07/02/2019, per la proroga dell’affidamento del servizio di TPL dal 01/04/2018 al 31/03/2022 con rideterminazione del programma di esercizio ai sensi della DD n. 182 del 28/03/2018;

Richiamato, quindi, il Decreto del Presidente n° 43 in data 30.3.2022, il quale

○ nelle more dell’omologazione del menzionato piano concordatario;

○ attesa la necessità di adempiere ai presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini dell’affidamento *in house* del servizio di TPL di che trattasi;

○ stante, altresì, la necessità di scongiurare il pericolo immediato di interruzione del servizio

- pubblico in parola;
- o tenuto peraltro conto degli indirizzi adottati da questa Amministrazione:
 - 1) ha disposto l'affidamento emergenziale in via diretta, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, del servizio di trasporto pubblico locale a Riviera Trasporti Spa per il tempo strettamente necessario all'avveramento delle predette condizioni, vale a dire dal 01/04/2022 al 31/12/2023;
 - 2) ha stabilito che RT svolgerà il servizio alle condizioni contrattuali precedenti, fatto salvo, per quanto riguarda la parte economica, l'importo stimato del corrispettivo del contratto di servizio di TPL, definito sulla scorta degli scenari sopra indicati, come segue:
 - € 12.981.840,63, iva compresa, da contratto di servizio, di cui € 10.289.932,38 da delega regionale finanziati con fondo nazionale ed € 2.691.908,25 da accordo di programma 2018/2027;
 - € 1.667.317,32, in aggiunta al suddetto corrispettivo, quali risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del CCNL AUTOFERROTRANVIERI, che verranno, pertanto, trasferite dalla Provincia ad RT secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge regionale n. 40/2014; quindi, con importo totale annuo, trasferito dalla Provincia a RT, pari a €14.649.157,95, comprensivo delle risorse per il rinnovo contrattuale, sia per il 2022 che per il 2023, con la precisazione che, riguardo all'anno 2022, il predetto importo sarà erogato ed in ragione dei dodicesimi a decorrere dal 01/04/2022 e comunque al netto di quanto già corrisposto per il primo trimestre 2022 e per le stesse fonti di finanziamento;

Vista la Determina Dirigenziale n.215 del 31.3.2022 con la quale il Dirigente ha provveduto a:

1. impegnare la spesa per l'affidamento emergenziale in oggetto, relativa al periodo aprile – dicembre 2022, pari ad €. 9.829.319,88, IVA compresa;
2. impegnare, quali risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri 2022, la somma pari ad €. 1.667.317,32;
3. impegnare la spesa per l'affidamento emergenziale in oggetto, relativa al periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, pari ad €. 12.981.840,63, iva compresa;
4. impegnare, quali risorse trasferite dalla Regione Liguria alla Provincia di Imperia per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri 2023, la somma pari ad €. 1.667.317,32;
5. dare atto che le condizioni di svolgimento del servizio sarebbero state meglio specificate nel presente contratto;

Richiamati, per quanto compatibili con il presente atto, il precedente contratto Rep. n. 20951 del 25.9.2002 e le successive modifiche intervenute (Rep. n. 21902 del 18.12.2003, Rep. n. 26282 del 27.02.2008, Rep. n. 27890 del 10.03.2010, Rep. n. 28336 del 29.03.2011, Rep. n. 28894 del 30.08.2012, Rep. 29384, 29385, 29386 del 19.12.2013, Rep. 29588 del 28.04.2014, Rep. n. 29752 del 20.10.2014, Rep. n. 30441 del 07.02.2019, di cui tutte le premesse si intendono richiamate);

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

CAPO I

- Premesse, Oggetto e Durata -

Art. 1 - Premesse

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio (di

seguito “Contratto”).

Art. 2 - Oggetto

- 1 Il presente Contratto regola le modalità di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone nell’ambito dell’unità territoriale di riferimento definita “Bacino I” come risultante dal presente atto (allegato A).
- 2 Il servizio di trasporto pubblico locale di persone, di cui al precedente comma, dovrà essere esercito dalla Società secondo il Programma riportato nel Capo II e comprendere la programmazione e la realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie all’esercizio. Nel prosieguo del presente Contratto, per brevità, si indicherà il complesso di tali attività con il termine “*Servizio*”.
- 3 Il *Servizio* dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni del presente Contratto.

Art. 3 – Complesso Patrimoniale

- 1 La Società, per la gestione del Servizio di cui al presente Contratto si avvarrà del suo Complesso Patrimoniale, costituito da beni mobili ed immobili così come contenuti nel proprio Registro dei Cespiti, già acquisito agli atti di questa Amministrazione con nota prot. 12842 del 23.05.2022, ed i cui valori dovranno corrispondere a quanto riportato ed indicato nel bilancio d’esercizio, e inoltre aggiornato con i beni, mobili ed immobili, che verranno immessi e sostituiti successivamente.
- 2 Tra i beni mobili dovranno essere analiticamente individuati i mezzi in dotazione con specifica indicazione delle loro caratteristiche ed anzianità.

Art. 4 - Durata

- 1 Il presente Contratto ha efficacia a decorrere dal 1° aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023.

Art. 5 - Responsabilità

- 1 A decorrere dalle ore 0:00 del 1° giorno di decorrenza del presente contratto, la Società sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del *Servizio*, nonché dell’organizzazione dell’attività imprenditoriale e del reperimento dei capitali per gli investimenti necessari.
- 2 La Società avrà l’obbligo, per l’intera durata del Contratto, di tenere indenni da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all’esercizio del *Servizio* Regione ed Enti locali sottoscrittori dell’*Accordo di programma 2018/2027*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 52 in data 15.11.2019 (allegato L).

CAPO 2

- *Natura ed esercizio del Servizio* -

Art. 6 - Natura del Servizio

- 1 Il *Servizio* ha natura di servizio pubblico essenziale e dovrà avere carattere di regolarità, continuità ed economicità.
- 2 Nell’esercizio del *Servizio* dovrà essere assicurata la continuità, la parità di trattamento e l’assoluta imparzialità fra gli utenti, a norma di legge.
- 3 Il *Servizio* dovrà essere esercito nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto e nella Carta dei Servizi (allegato K).

Art. 7 - Programma di esercizio

- 1 Il *Servizio* dovrà essere esercito secondo il Programma di Esercizio (allegato B);
- 2 La Società dovrà garantire, almeno nei giorni feriali, una coppia di corse - ancorché non dirette - di collegamento per tutti i centri abitati del Bacino I con una popolazione di almeno cinquanta abitanti, secondo i dati disponibili relativi all'ultimo censimento ISTAT. La fermata più vicina non deve distare più di 500 metri da detti centri abitati.
- 3 Il numero complessivo dei chilometri/anno previsto nel Programma di Esercizio è pari a Km. 6.000.199,95.

Art. 8 - Orari, fermate ed informazioni

- 1 Il *Servizio*, secondo il Programma di esercizio, verrà svolto nel rispetto dell'Orario invernale ed estivo, riportato nell'allegato C.
- 2 Gli orari e le fermate non evidenziati in modo particolare nel Programma di esercizio, potranno essere modificati, senza alcun onere aggiuntivo, previo consenso della Società e della Provincia.
La Provincia si riserva tuttavia di richiedere, ai fini di tutelare l'utenza, il ripristino delle modifiche apportate entro 3 (tre) mesi dalla entrata in esercizio delle stesse.
- 3 Ai capolinea ed alle principali fermate, indicate da apposita palina, dovrà essere riportato l'orario aggiornato di partenza/passaggio dei mezzi e l'indicazione delle rivendite più vicine, con relativi giorni ed orari di apertura. Si precisa che le paline, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, oltre alla successiva normativa d'attuazione, dovranno essere:
 - a. installate, se attualmente non presenti, a cura e spese della Società;
 - b. conformi, qualora installate presso i centri urbani, alle disposizioni dei Comuni.
- 4 Ciascun mezzo in circolazione dovrà essere dotato di tabella indicante, tra l'altro:
 - a. orari aggiornati della linea (partenza dai capolinea e di passaggio alle principali fermate);
 - b. sintesi del Sistema tariffario e delle multe in vigore;
 - c. riferimenti dell'ufficio informazioni (indirizzo, numero di telefono ed orari di apertura) e del sito internet della Società;
 - d. riferimenti dell'ufficio ove l'utenza può presentare eventuali reclami (indirizzo, orari di apertura, ecc.);
 - e. numero verde da contattare per segnalare eventuali situazioni di irregolarità del *Servizio*.
- 5 Gli autobus acquistati successivamente al 9 maggio 2022 con finanziamento a valere su D.M. 233/2020, dovranno essere corredati di dotazioni ed equipaggiamenti riguardanti la *security* a bordo tramite telecamere per videosorveglianza a circuito chiuso nonché la sicurezza del conducente tramite adeguata protezione della relativa postazione;

Art. 9 – Subaffidamento e convenzioni

- 1 Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, la Società ha la facoltà di subaffidare e/o esercire attraverso apposite convenzioni una quota del *Servizio*, nel rispetto delle norme vigenti in materia di subappalto e previa autorizzazione della Provincia, senza oneri aggiuntivi per quest'ultima.
- 2 La Società provvederà a inserire nei contratti di subaffidamento che, in caso di risoluzione

del presente Contratto, si intenderà risolto anche il contratto di subaffidamento, senza che la Provincia sia tenuta a corrispondere indennizzo alcuno alle aziende subaffidatarie.

CAPO III

- *Flessibilità ed interruzioni del Servizio* -

Art. 10 - Flessibilità del Programma di esercizio

1 Il Programma di esercizio potrà essere variato - istituendo, sopprimendo o modificando percorrenza chilometrica, linee, corse, orari e fermate - in relazione a comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, di razionalizzazione del *Servizio*, anche a seguito di modifiche dell'assetto della viabilità ovvero di eventi non attualmente prevedibili.

2 La Provincia può disporre variazioni del Programma di esercizio, in aumento o in diminuzione della percorrenza chilometrica annua, senza necessità di apportare modifiche al presente Contratto, sino al 10% del totale dei chilometri di cui all'art. 7, terzo comma. La Provincia concorderà con la Società i relativi dettagli operativi e i tempi di entrata a regime delle modificazioni.

L'eventuale incremento della percorrenza chilometrica annua fino al 3,52% e l'eventuale diminuzione fino al 2% del totale dei chilometri di cui all'art. 7, terzo comma, non comporteranno, rispettivamente, alcun incremento/decurtazione del Corrispettivo annuo spettante alla Società. L'eventuale riduzione/incremento del Servizio, disposta ai sensi del presente articolo, comporterà una decurtazione ovvero un incremento del Corrispettivo annuo spettante alla Società qualora superiore alle percentuali sopra indicate.

3 La Società può proporre alla Provincia variazioni del Programma di esercizio, con allegata relazione descrittiva, senza necessità di apportare modifiche al presente Contratto, sino all'aumento o alla diminuzione della percorrenza chilometrica annua del 10% del numero totale dei chilometri di cui all'art. 7, terzo comma.

La Provincia, a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti, valuterà l'opportunità di approvare tali variazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'invio delle stesse. Decorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, le variazioni si intendono non approvate.

L'eventuale riduzione/incremento del Servizio, disposta ai sensi del presente articolo, comporterà una decurtazione ovvero un incremento del Corrispettivo annuo spettante alla Società qualora superiore alle percentuali previste dal precedente comma 2; tale variazione sarà determinata moltiplicando la percorrenza chilometrica esercita in eccesso o in difetto rispetto a quella del totale dei chilometri di cui all'art. 7, terzo comma.

11 - Corse bis

1 Nell'ambito degli incrementi della percorrenza di cui all'art. 10 sono comprese le eventuali corse aggiuntive sullo stesso percorso ed al medesimo orario (c.d. *corse bis*) che la Società attiverà esclusivamente per ovviare a situazioni di sovraccarico - oltre i limiti di sicurezza - del mezzo di trasporto ovvero altre eventuali situazioni di eccezionali "picchi" di utenze (a mero titolo esemplificativo manifestazioni sportive, manifestazioni autorizzate, eventi folcloristici, ecc.).

Art. 12 - Interruzioni del Servizio

1 L'esecuzione del *Servizio* potrà essere interrotta dalla Società esclusivamente per:
a. cause di forza maggiore o per disposizione dell'Autorità per motivi di ordine

- pubblico e sicurezza;
b. sciopero.

- 2 In caso di interruzioni di cui alla lettera *a* del precedente comma - ove per cause di forza maggiore si intendono eventi eccezionali, straordinari e non prevedibili quali, a titolo esemplificativo, terremoti, frane, alluvioni, incidenti - la Società dovrà provvedere a ripristinare il regolare *Servizio* al più presto al fine di arrecare agli utenti il minor disagio possibile e ad informare tempestivamente l'utenza interessata mediante sia apposite comunicazione agli organi di stampa e/o alle emittenti radio-televisive locali o sul proprio sito internet, sia mediante l'affissione di locandine contenenti il giorno, l'ora di interruzione e di ripristino del *Servizio*.
- 3 In caso di interruzioni di cui alla lettera *b* del primo comma, la Società dovrà garantire l'esercizio dei *Servizi indispensabili*, secondo quanto previsto dalla Legge n. 146/1990, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e s.m.i., nonché dagli Accordi nazionali. La Società è tenuta inoltre ad informare con congruo anticipo la Provincia e l'utenza interessata con le stesse modalità di cui al secondo comma.
- 4 Qualora il regolare esercizio del *Servizio* dovesse essere interrotto a causa di attività e lavori posti in essere direttamente da Provincia e/o dai Comuni sottoscrittori del vigente *Accordo di programma*, l'Ente locale è tenuto ad informare la Società almeno con 10 (dieci) giorni di anticipo. La Società provvederà quindi ad informare almeno con 5 (cinque) giorni di anticipo l'utenza interessata con le stesse modalità di cui al secondo comma.
- 5 La Società presenterà annualmente alla Provincia una *Relazione sulle interruzioni del Servizio*. Nella *Relazione* saranno specificate le motivazioni dell'interruzione del *Servizio*, le aree interessate e la durata dell'interruzione e le modalità di avviso all'utenza interessata. In caso di interruzione per eventi eccezionali la Società dovrà provvedere a darne comunicazione alla Provincia a mezzo pec al massimo entro 2 (due) ore dal verificarsi dell'evento; Provincia e Società concorderanno preventivamente ed in via d'urgenza le modalità di esercizio del *Servizio* nel periodo in cui si protrarranno gli effetti dell'evento eccezionale e determineranno, in particolare, sia l'eventuale incremento dei chilometri non rientranti nella Flessibilità di cui all'art. 10, secondo comma, sia le relative modalità di ripartizione dei costi tra la Società e la Provincia. In caso di interruzione per esigenze tecniche la Società dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla Provincia, entro i 7 (sette) giorni successivi al verificarsi di un'interruzione superiore alle 2 (due) ore, una *Nota sull'Interruzione Tecnica Prolungata* ove sarà specificato:
- la/le linee interessate dall'interruzione e le relative corse;
 - le motivazioni dell'interruzione;
 - la durata dell'interruzione;
 - le misure adottate al fine di evitare il ripetersi di interruzioni dovute ad analoghe motivazioni.

Art. 13 - Responsabilità delle interruzioni del Servizio

- 1 Di regola, le ipotesi di interruzione del *Servizio* di cui al precedente articolo non costituiscono titolo per richiesta di indennizzo da parte della Provincia. Tuttavia, qualora a seguito dell'esame della documentazione disponibile - *Relazione sulle interruzioni del Servizio*, *Nota sull'Interruzione Tecnica Prolungata*, ecc. - risulti che la Società non abbia provveduto al tempestivo ripristino del *Servizio* e/o non abbia informato adeguatamente l'utenza e/o la Provincia, è facoltà della Provincia nominare un perito che accerti le effettive responsabilità. La Società è tenuta a fornire la massima collaborazione al perito incaricato dalla Provincia, nonché a contribuire per il 50% all'onorario di quest'ultimo.

Qualora la perizia confermasse la responsabilità della Società si applicheranno le penali di cui all'art. 44.

- 2 Qualsiasi onere derivante dall'interruzione del *Servizio*, di cui all'art. 12, comprese le spese di informazione dell'utenza, si intende - di regola - a carico della Società.
- 3 È facoltà della Società riportare nella *Relazione sulle interruzioni del Servizio* di cui all'art. 12, quinto comma, un'analitica e dettagliata valutazione dei mancati introiti da traffico e dei costi di informazione sostenuti nell'esercizio dell'anno precedente a causa di interruzioni del *Servizio* imputabili a Provincia o Comuni, di cui all'art. 12, quarto comma. Si potranno esaminare le eventuali proposte della Società di ripartizione della copertura di tali oneri da sottoporre agli Enti locali. La Provincia potrà richiedere informazioni ai Comuni ritenuti responsabili degli oneri sostenuti dalla Società e, sempre se lo riterrà opportuno, definirà -eventualmente d'intesa con gli altri Enti locali - la quota di tali oneri da rimborsare alla Società e le relative modalità di copertura di tali oneri.

Art. 14 - Abbandono del Servizio

- 1 L'interruzione dell'esercizio del *Servizio* per 4 (quattro) ore consecutive, senza che pervenga adeguata motivazione alla Provincia, configura *abbandono del Servizio*. L'abbandono costituisce grave inadempimento ed è causa di risoluzione del presente Contratto, secondo termini e modalità di cui al Capo XI.

CAPO IV

- Compensazioni economiche -

Art. 15 - Corrispettivo annuo

- 1 L'importo del Corrispettivo di questo contratto - che compenserà tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del *Servizio* - è pari ad €. **8.935.745,35 + Iva 10%** (totali €.9.829.319,88) per il periodo 1.4.2022/31.12.2022 e ad €. **11.801.673,30 + Iva 10%** (totali €.12.981.840,63) per il periodo 1.1.2023/31.12.2023.
- 2 Le risorse che lo Stato e/o la Regione Liguria e/o gli Enti locali sottoscrittori dell'*Accordo di programma* 2018/2027 ritenessero eventualmente di stanziare per la copertura di parte degli oneri scaturenti dai rinnovi del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri, nonché eventuali trasferimenti straordinari per situazioni emergenziali, andranno ad aggiungersi al Corrispettivo annuo. Resta inteso che la Società è comunque obbligata a perseguire attivamente una strategia volta a favorire il contenimento dei costi di gestione.

Art. 16 - Modalità di corresponsione del Corrispettivo annuo

- 1 I pagamenti dei corrispettivi dovranno avvenire in applicazione della normativa vigente, con cadenza mensile, per l'importo del 100% a trenta giorni data fattura fine mese.
- 2 Il versamento di cui al comma 1 sarà:
 - a). decurtato delle eventuali penali;
 - b) decurtato secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 4 della L.R. 50 del 21.12.2012 e s.m.i..

Art. 17 - Altri proventi

- 1 Oltre al Corrispettivo annuo di cui all'art. 15, la Società percepirà i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, come specificato al Capo V, ed i proventi derivanti dalle attività di seguito riportate.
- 2 Alla Società è riconosciuta la facoltà di apporre pubblicità sia all'interno, sia all'esterno dei mezzi.
- 3 Alla Società è riconosciuta altresì la facoltà di esercire servizi complementari alla mobilità e/o di esercire il servizio di trasporto pubblico locale in altre aree a condizione che ciò non comprometta i livelli qualitativi del *Servizio* nel Bacino I.

CAPO V

- Sistema tariffario -

Art. 18 - Determinazione delle tariffe del Servizio

- 1 Alla Società competono integralmente i ricavi da traffico per il *Servizio* esercito. La Società si impegna a perseguire una politica tariffaria che incentivi l'utilizzo del mezzo pubblico.
- 2 In particolare, per tutta la durata del presente contratto, le tariffe in vigore sono quelle stabilite e autorizzate con D.D. 182 del 28.3.2018 (allegato D).
- 3 In caso di totale mancato utilizzo dell'abbonamento per motivi di salute e su richiesta adeguatamente documentata, l'utente ha diritto ad utilizzare l'abbonamento in altro periodo.
- 4 La Società si obbliga a mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, un rapporto ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura del *Servizio*, non inferiore al 35%, anche a seguito dell'introduzione di nuovi titoli di viaggio, concordati con la Provincia, che la Società riterrà opportuni. La Società si obbliga ad effettuare un efficace monitoraggio sia dei costi che dei ricavi da traffico, al fine di adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti per il mantenimento di tale rapporto. La Società è tenuta a mantenere aggiornata la Provincia sui risultati di tale attività di monitoraggio, pur non sussistendo alcun obbligo per la Provincia di provvedere alla copertura di eventuali disavanzi.
- 5 La Società provvederà a realizzare, a propria cura e spese, i titoli di viaggio.

Art. 19 - Sistema tariffario

- 1 Nel periodo compreso tra 1.4.2022 e 31.12.2023 la Società si impegna a mantenere invariato il prezzo dei titoli di viaggio così come stabiliti dalla D.D. 182 del 28.3.2018 (allegato D), fatte salve eventuali modifiche che dovranno essere preventivamente e formalmente approvate dalla Provincia.

Nell'allegato D sono riportate sia le caratteristiche dei titoli di viaggio, sia i prezzi massimi che la Società si obbliga a mantenere a decorrere dal 1° giorno di decorrenza del presente Contratto e per tutto l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Art. 20 - Agevolazioni ed esenzioni tariffarie

- 1 Le tipologie di utenti previste dalla vigente normativa dall'art. 19 della L.R. n. 33/2013 -

hanno diritto alla libera circolazione nel Bacino I (allegato E-F).

- 2 La Società si obbliga ad applicare, dal 1° aprile 2022 e per tutta la durata del presente Contratto, le agevolazioni / esenzioni riportate nell'allegato E. Tali agevolazioni / esenzioni non comportano alcun onere ulteriore rispetto al Corrispettivo annuo.

Art. 21 - Integrazione tariffaria ed intermodale

- 1 La Società si obbliga a promuovere attivamente accordi con le altre aziende di trasporto pubblico locale (ad iniziare da quelle esercenti servizi nei bacini contermini) per favorire l'integrazione tariffaria ed intermodale tra i diversi bacini, secondo quanto previsto dal *Piano di integrazione tariffaria ed intermodale* (allegato E-F).
- 2 Gli accordi di cui sopra, volti a perseguire una politica tariffaria che incentivi l'utilizzo del mezzo pubblico, dovranno attenersi alle indicazioni appositamente fornite dalla Regione Liguria (*Programma per i servizi pubblici*, ecc.). In tali accordi dovranno, tra l'altro, essere definiti i siti di interscambio ed i tempi di coincidenza tra i servizi dei due o più operatori di bacini contermini al fine di assicurare la continuità del trasporto.
- 3 La Società, al fine di garantire adeguati collegamenti con le stazioni ferroviarie, nonché idonei servizi di vendita biglietti nelle stesse, proporrà i necessari incontri - con la/le società che gestirà/anno il servizio ferroviario del Bacino I. La Società, al fine di assicurare, inoltre, la continuità del trasporto, provvederà comunque ad adeguare tempestivamente gli orari dei propri servizi agli orari di arrivo / partenza dei principali treni.
- 4 La Società, al fine di favorire la continuità del trasporto, si obbliga ad elaborare e proporre accordi e convenzioni con aziende esercenti trasporto non di linea (tassisti, noleggiatori, ecc.). In tali accordi dovranno, in relazione alle specifiche destinazioni oggetto dell'accordo (aree chiuse al traffico privato, siti turistici, ecc.), essere definiti - tra l'altro - i siti di interscambio, i tempi di coincidenza degli orari ed eventuali prezzi prestabiliti per le tratte concordate.
- 5 La Società presenterà alla Provincia annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi (definita *Relazione sull'Integrazione Tariffaria ed Intermodale*).
- 6 Al fine di consentire l'aggiornamento della Carta dei Trasporti Liguri, il costante aggiornamento dell'Orario regionale integrato dei servizi di trasporto della Liguria e dei dati dell'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di favorire le ulteriori iniziative della Regione e della Provincia, la Società si obbliga a fornire la massima disponibilità nel trasmettere i dati necessari ai competenti uffici di Regione e Provincia, secondo modalità e periodicità da essi indicati.

CAPO VI

Sistemi di obliterazione - Sicurezza - Sito internet

Art. 22 - Sistemi di obliterazione innovativi

- 1 La Società si obbliga a collaborare con la Regione e gli altri operatori - sia nella fase di studio, sia nella fase di implementazione - alla realizzazione di sistemi di obliterazione innovativi, secondo i programmi disposti a tal fine dalla Regione Liguria.
- 2 In particolare, la Società si obbliga a mantenere il sistema di obliterazione innovativo nei tempi e secondo le caratteristiche vigenti. Il Sistema adottato dovrà risultare compatibile

con gli standard definiti dalla Regione per garantire l'interoperabilità tra i sistemi utilizzati dagli altri operatori liguri.

Art. 23 - Sistemi di sicurezza e formazione sulla sicurezza

- 1 La Società si obbliga ad adottare i progetti innovativi sulla sicurezza nei tempi e secondo le caratteristiche di cui al *Documento di Valutazione dei Rischi* (allegato G).
- 2 La Società si obbliga ad organizzare specifici corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a tutto il personale (sicurezza nei luoghi di lavoro, pronto intervento in caso di incidente, ecc.). In particolare, ciascun dipendente della Società sarà chiamato a frequentare corsi sulla sicurezza promossi dalla Società. La Società, per la durata del presente contratto, dovrà assicurare, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, la necessaria formazione/informazione di ciascun dipendente.

Art. 24 - Sito Internet

- 1 La Società si obbliga a mantenere operativo per tutta la durata del Contratto, un sito internet dove l'utenza potrà consultare orari, caratteristiche e prezzi dei titoli di viaggio, individuare l'ubicazione dei punti vendita con i relativi giorni/ orari di apertura, prendere visione delle corse soppresse e di ogni altra informazione ritenuta utile.
- 2 Il servizio di cui al comma precedente dovrà favorire il coinvolgimento attivo dell'utenza attraverso, tra l'altro, la possibilità di inviare eventuali reclami/suggerimenti a mezzo di posta elettronica e ricevere *newsletter* sulle diverse iniziative della Società.

Art. 25 –Attività promozionale

- 1 Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico nel Bacino I, la Società si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia, a:
 - a. organizzare iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole dell'obbligo sui benefici derivanti dall'utilizzo del mezzo pubblico;
 - b. realizzare iniziative di promozione e sensibilizzazione dell'utenza allo sviluppo del trasporto pubblico integrato locale e regionale e garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di tutti i cittadini.

CAPO VII

- Standard di Regolarità, Monitoraggio e Qualità -

Art. 26 - Standard di regolarità del Servizio

- 1 La Società si obbliga a rispettare gli orari di partenza dai capolinea e di passaggio alle fermate riportati nell'Orario estivo ed invernale delle linee (allegato C) di cui al Programma di esercizio.
- 2 La fascia di tolleranza massima è la seguente:
 - a. capolinea: - non consentita la partenza in anticipo;
- massimo 5 (cinque) minuti di ritardo.
 - b. fermate: - non consentito il passaggio in anticipo;
- massimo 5 (cinque) minuti di ritardo.

Art. 27 - Certificazione di chilometraggio

- 1 La Società ha l'obbligo di fornire alla Provincia trimestralmente i dati sul *Servizio* esercito. Tali dati dovranno essere riportati in un analitico prospetto, accompagnato da apposita relazione descrittiva; il prospetto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni per ciascuna linea:
 - a. numero di corse previste ed esercite, con l'eventuale relativa differenza;
 - b. chilometri complessivi previsti ed effettuati, con l'eventuale relativa differenza;
 - c. scostamento tra orario di partenza al capolinea previsto ed effettivo;
 - d. scostamento tra orario di arrivo a destinazione previsto ed effettivo;
 - e. scostamento medio degli standard di regolarità riferito ai dati del sub *c.* e *d.*;
 - f. motivazione delle eventuali anomalie (lavori stradali, incidenti, traffico, ecc.).
- 2 Entro il 31 gennaio di ciascun anno, e, per l'anno 2023, entro 20 giorni dalla scadenza del contratto, la Società provvederà a trasmettere alla Provincia la *Certificazione* - sottoscritta dal Legale Rappresentante - riepilogativa del numero complessivo dei chilometri eserciti e degli standard di regolarità del *Servizio* (che fornisca almeno i dati su base annuale di cui al precedente comma).
- 3 La Provincia si riserva comunque la facoltà di effettuare, direttamente o per il tramite di soggetti esterni appositamente incaricati, controlli al fine di verificare la corrispondenza dei dati *Certificati* dalla Società.

Art. 28 - Carta dei Servizi

- 1 La Società ha elaborato e trasmesso la Carta dei servizi sulla base dei principi e degli indirizzi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema di riferimento ufficiale-Carta della mobilità, contenuto nel D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 e s.m.i. (allegato K);
- 2 La Carta dei servizi contiene, tra l'altro, l'indicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio con relativi giorni ed orari di apertura, il monitoraggio della domanda, la rilevazione dell'efficienza ed efficacia del servizio esercito, lo standard di regolarità, i fattori di qualità del viaggio, le misure di tipo informativo, i termini e le modalità di risarcimento di eventuali danni subiti dall'utenza.
- 3 Oltre ad assicurare un'efficace divulgazione della Carta dei servizi la Società dovrà impegnarsi nella diffusione, mediante periodiche campagne informative, di sintesi dei risultati conseguiti sulla base degli impegni assunti. La sintesi dei risultati consentirà di instaurare un rapporto interattivo con gli utenti utile anche al fine di adeguare il *Servizio* alle reali esigenze.
- 4 La Società si obbliga a stampare e diffondere la Carta dei servizi.

Art. 29 - Certificazione di Qualità

- 1 La Società è in possesso della certificazione di qualità serie ISO 9001:2015 relativa al servizio di trasporto pubblico locale di persone e si obbliga ad assicurarne la validità per tutta la durata del presente contratto, come da copia trasmessa a questa Provincia con nota n. 14225 in data 6.6.2022 e depositata agli atti.

Art. 30 - Progetti Qualità e Risanamento acustico

- 1 La Società si impegna a migliorare la qualità del *Servizio* per tutta la durata del presente Contratto, prestando la massima attenzione alle esigenze degli utenti, mediante l'introduzione di nuovi strumenti volti a facilitare l'acquisizione di informazioni, l'ascolto

delle esigenze dell'utenza e la regolarità ed il comfort del viaggio. In particolare, la Società si obbliga a mantenere operativi:

- a. un Ufficio informazioni (in tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30 e nel periodo 1° giugno – 30 settembre nei giorni festivi dalle ore 14:00 alle ore 19:00);
 - b. un Ufficio reclami (nei giorni feriali dalle 7:30 alle 14:00);
 - c. un numero verde per le Informazioni all'utenza/emergenze;
 - d. la figura del Responsabile della qualità del *Servizio*.
- 2 Il personale preposto ai servizi di guida e di controllo dovrà essere munito di tessera di riconoscimento visibile al pubblico, nella quale siano riportati gli estremi di identificazione aziendale.
- 3 Con riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, la Società si obbliga ad avviare la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico; la Società informerà la Provincia del progresso di tali piani.

CAPO VIII

- *Risorse umane* -

Art. 31 - Personale

- 1 La Società deve assicurare la presenza di personale, adeguatamente formato ed in numero sufficiente, per garantire sia il regolare svolgimento del *Servizio*, sia la programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie.
- 2 La Società deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, dei Contratti collettivi nazionali e dei contratti aziendali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale ed assistenziale di tutti i lavoratori addetti al *Servizio*. In particolare, la Società si obbliga ad applicare, per le singole tipologie del comparto trasporti, i rispettivi Contratti Collettivi di Lavoro.
- 3 Il personale deve avere la qualifica e la specifica preparazione per lo svolgimento delle mansioni ad essi attribuite. A tal fine la Società ha trasmesso all'Ente, con nota prot. n. 14640 in data 9.6.2022, il proprio organigramma e, con nota prot. n. 15187 in data 15.06.2022, la dotazione organica. Le eventuali successive modifiche dell'organigramma e della dotazione organica dovranno sempre essere tempestivamente comunicate alla Provincia.
- 4 La Società si obbliga alla scrupolosa osservanza della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza sul lavoro, dotandosi dei necessari dispositivi di sicurezza.

Art. 32 - Direttore di esercizio e Licenza comunitaria

- 1 La Società garantisce di essere in possesso e si obbliga a conservare per tutta la durata del presente Contratto i requisiti di idoneità professionale per esercitare il servizio di trasporto pubblico di persone su gomma e filoviario (D.M. del 20.12.1991, n. 448, D.P.R. dell'11.07.1980, n. 753 e D.M. del 07.08.2017 e s.m.i.).
- 2 Il "*Direttore di esercizio di autolinea e filoviario*", nominato dalla Società, sarà l'interlocutore diretto della Provincia per tutte le questioni relative al governo del *Servizio*.
- 3 La Società è in possesso ed assume l'obbligo di mantenere per tutta la durata della presente Contratto, la *Licenza per il trasporto internazionale su strada per conto terzi effettuato con*

autobus su territorio dell'U.E - rilasciata in base al Regolamento n. 684/92/CEE, come modificato dal Regolamento n. 11/98/CEE e s.m.i..

Art. 33 - Personale di guida

- 1 Il personale addetto all'esercizio del trasporto pubblico deve essere munito di patente necessaria alla guida del mezzo cui è destinato ed in possesso dei requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. n. 88/1999, integrato e modificato dal D.M. 19/2001 e s.m.i.
- 2 La Società dovrà consegnare alla Provincia la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, accertati secondo modalità e tempi previsti dalla vigente normativa. Il personale che non dovesse risultare più in possesso dei requisiti psico-attitudinali di legge, non potrà essere utilizzato per servizi di guida.

CAPO IX

- Parco Mezzi, rete filoviaria e beni immobili -

Art. 34 - Parco Mezzi

- 1 La Società assicurerà, per tutta la durata del presente Contratto, la disponibilità e l'effettiva possibilità di utilizzo di mezzi, compresi quelli di riserva, in numero e di tipo sufficiente a garantire il regolare, sicuro e confortevole esercizio del *Servizio*, come da Elenco Parco Mezzi (allegato H).
- 2 All'esercizio del *Servizio* saranno adibiti unicamente mezzi in regola con la normativa vigente.
- 3 I mezzi facenti parte del Complesso Patrimoniale di cui all'art. 3, e quelli acquisiti durante la validità del presente Contratto con contributi regionali, nazionali e/o comunitari (di seguito "*Parco Mezzi*"), potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio del *Servizio*.
- 4 Ciascun veicolo del *Parco Mezzi* dovrà esporre all'esterno il Logo della Regione Liguria e della Provincia di Imperia e riportare, ben visibile all'esterno, l'indicazione luminosa della destinazione della corsa. All'interno dei mezzi dovranno essere indicati il numero massimo dei posti, come risultanti dalla carta di circolazione ed i posti destinati ai disabili.

Art. 35 - Rinnovo Parco Mezzi

- 1 La Società è obbligata ad utilizzare tutte le risorse stanziare dalla Regione Liguria per il rinnovo del *Parco mezzi* del Bacino I (inclusi i veicoli filoviari) nel corso di validità del presente Contratto, provvedendo a reperire i capitali necessari a finanziare la quota di tali investimenti che la Regione non pone a proprio carico, nonché la relativa IVA. In particolare la Società si obbliga a realizzare il programma di rinnovo del *Parco Mezzi* secondo il *Piano di Rinnovo del Parco Mezzi* (allegato I).
- 2 I mezzi divenuti obsoleti, che comportino comprovati costi di manutenzione eccessivamente elevati, saranno ceduti o messi fuori servizio nel rispetto della vigente normativa.

Art. 36 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Mezzi

- 1 La Società è tenuta - a sua cura e spese - alla esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del *Parco Mezzi*.

- 2 Nell'ambito della manutenzione ordinaria sono comprese tutte le attività necessarie alla conservazione in perfetta efficienza funzionale dei mezzi ed alla conservazione di condizioni di usura coerenti con la durata prevista del ciclo di vita. La Società si obbliga a realizzare, con la massima cura, la manutenzione secondo quanto indicato nel *Ciclo programmato di manutenzione dei mezzi* riportato nell'allegato J.
- 3 La Società dovrà porre particolare attenzione nel garantire un elevato livello di pulizia interna ed esterna dei mezzi, nonché il perfetto funzionamento del sistema di prenotazione fermata, di avviso di prenotazione e delle obliterate. In particolare, tutti i veicoli circolanti dovranno essere forniti di obliterate funzionanti che stampino sul biglietto data (giorno, mese ed anno), orario (ora e minuti) ed il numero di matricola della obliterate.
- 4 La Società provvederà a costituire e mantenere in magazzino parti di ricambio ed ogni materiale necessario alla manutenzione ordinaria con livelli adeguati di scorte tali da assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione.
- 5 Nell'ambito della manutenzione straordinaria sono comprese le attività connesse ad interventi di riparazione della integrità dei mezzi, con particolare attenzione alla messa in sicurezza, in caso di incidente.

Art. 37 - Manutenzione beni mobili e immobili costituenti il Complesso Patrimoniale

- 1 La rete filoviaria ed i beni mobili ed immobili costituenti il Complesso Patrimoniale di cui all'art. 3, e quelli eventualmente acquistati dalla Società, a seguito dell'erogazione di contributi regionali, nazionali e/o comunitari, sono vincolati all'esercizio del *Servizio*.
- 2 La Società, al fine di garantire la massima sicurezza ed efficienza del *Servizio*, è tenuta alla esecuzione a regola d'arte - a sua cura e spese - della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili inclusi nel Registro dei Cespiti e nelle scritture contabili che saranno costantemente aggiornati con i nuovi cespiti che entreranno in funzione.
- 3 La Società garantisce una procedura che consenta, in caso di emergenza, il rapido intervento di tecnici in grado di mettere in sicurezza e/o ripristinare la funzionalità della rete filoviaria e dei beni.
- 4 Qualora si rendesse necessario apportare modifiche della rete filoviaria ovvero realizzare il prolungamento della stessa, la Società concorderà con la Provincia modalità e tempi dei lavori garantendo, qualora risulti necessaria l'interruzione del servizio filoviario, servizi sostitutivi.

Art. 38 - Controlli sulle manutenzioni

- 1 La Provincia si riserva la facoltà di effettuare, ovvero di far effettuare da tecnici appositamente incaricati, controlli sulla corretta e completa esecuzione della manutenzione del *Parco Mezzi* e dei beni ricompresi nel Complesso Patrimoniale di cui all'art. 3, come di seguito precisato.
- 2 La Società si obbliga a riconoscere alla Provincia, direttamente ovvero per il tramite di tecnici delegati, muniti di tessera di riconoscimento, la facoltà di accesso ai luoghi ove si eseguono gli interventi. Durante tali controlli la Società garantirà assistenza e massima collaborazione ai tecnici della Provincia.
- 3 La Società si obbliga inoltre a consentire alla Provincia, direttamente o per il tramite di tecnici delegati muniti di tessera di riconoscimento, di effettuare senza preavviso controlli

a campione presso le sedi della Società ed a bordo dei mezzi, sui quali verrà garantito accesso gratuito.

- 4 Resta inteso che l'eventuale attività di controllo da parte della Provincia non esime la Società dalla piena e totale responsabilità riguardo l'efficienza e la sicurezza del *Parco Mezzi* e dei beni mobili e immobili del *Complesso Patrimoniale*.

Art. 39 - Obblighi di assicurazione

- 1 Prima dell'inizio dell'esercizio del *Servizio*, la Società è obbligata a stipulare ed a mantenere in vigore per ciascun mezzo tutte le polizze assicurative obbligatorie ai sensi della vigente normativa.
- 2 La Società è obbligata a stipulare polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno - per un minimo di 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00) per ogni mezzo - arrecato nell'esercizio del *Servizio*.
- 3 La Società è obbligata, relativamente ai mezzi facenti parte del *Parco Mezzi*, a stipulare adeguata polizza assicurativa contro il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine, alluvione e terremoto, per tutta la durata del presente Contratto. Tutte le somme percepite a titolo di risarcimento dalla compagnia assicuratrice dovranno essere impiegate esclusivamente per la sostituzione o la riparazione dei mezzi sottratti o danneggiati.
- 4 La Società è obbligata a stipulare polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno - per un minimo di 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00) per ciascun cespite del *Complesso patrimoniale*- arrecato in dipendenza del *Servizio*.
- 5 La Società è obbligata, relativamente ai cespiti costituenti il *Complesso patrimoniale*, a stipulare adeguata polizza assicurativa contro il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine, alluvione e terremoto, per tutta la durata del presente Contratto. Tutte le somme percepite a titolo di risarcimento dalla compagnia assicuratrice dovranno essere impiegate esclusivamente per la sostituzione o la riparazione dei cespiti sottratti o danneggiati.
- 6 Le polizze assicurative, dovranno garantire la copertura nel periodo:
 - 1° giorno di decorrenza del presente Contratto, ore 0:00;
 - 31 dicembre 2023 ore 24:00.

Art. 40 - Regime dei beni al termine del Contratto

- 1 Al termine del contratto, mezzi, impianti e dotazioni funzionali all'esercizio del *Servizio* di proprietà della Società, nonché quelli acquisiti dalla Società durante il contratto, saranno messi a disposizione di un eventuale nuovo gestore del Servizio ovvero ceduti alla Provincia di Imperia secondo modalità, condizioni e termini indicati dalla Provincia stessa. I beni dovranno risultare in buono stato d'uso/funzionamento e, relativamente ai mezzi, con revisione per l'anno in corso e senza danni alla carrozzeria ed all'allestimento interno.

CAPO X

- Obblighi della Società e degli Enti locali -

Art. 41 - Obblighi della Società

- 1 La Società, oltre a quanto riportato in altri articoli del Contratto, provvederà:
 - a. a svolgere con la massima cura tutte le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione;
 - b. a fornire adeguata informazione all'utenza e alla Provincia;
 - c. ad assicurare la massima pubblicità e chiarezza delle tariffe;
 - d. a trasmettere alla Provincia - con cadenza annuale - attestazione sul numero di ore di formazione sulla sicurezza effettuate dal personale;
 - e. a fornire trimestralmente i dati sul servizio erogato di cui all'art. 27;
 - f. a porre in essere quanto necessario per mantenere autorizzazioni e licenze di autorità pubbliche necessarie all'esercizio del *Servizio* ed alle attività connesse;
 - g. ad accertarsi della transitabilità dei percorsi ed a utilizzare mezzi adeguati;
 - h. a mettere a disposizione dell'utenza presso i principali punti vendita dei titoli di viaggio, gratuitamente ed in numero congruo, copie della Carta dei servizi.
- 2 Sul Corrispettivo annuo di cui all'art. 15 grava un preciso vincolo di destinazione: tale contributo è corrisposto esclusivamente per l'esercizio del *Servizio*. Al fine di garantire il rispetto della destinazione del Corrispettivo annuo, qualora la Società svolga - oltre servizio di trasporto pubblico locale di persone nel Bacino I - altre attività, è tenuta alla separazione contabile.
- 3 La Società è soggetta a certificazione di bilancio redatta da revisore legale dei conti o da società di revisione. Tale obbligo si riferisce a ciascun anno della durata del presente Contratto; copia del bilancio approvato, corredato da nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e degli organi di controllo, dovrà essere trasmessa alla Provincia.

Art. 42 - Obblighi della Provincia

- 1 La Provincia di Imperia si impegna:
 - a. al sostegno all'attività della Società attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alla gestione del *Servizio* ricadenti nelle proprie competenze e titolarità quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione di contributi ed incentivi finanziari che si rendessero disponibili con leggi ordinarie, speciali o comunitarie, ecc.;
 - b. a fornire tempestive comunicazioni alla Società di piani e programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuove urbanizzazioni) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde acquisire eventuali osservazioni e consentire alla Società una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni del *Servizio*;
 - c. ad effettuare periodici controlli al fine di assicurare il transito spedito dei mezzi della Società lungo le strade di passaggio e le corsie preferenziali esistenti;
 - d. a collaborare con la Società allo studio ed all'adozione di misure idonee a favorire l'incremento della velocità commerciale (corsie preferenziali, semaforizzazioni finalizzate, ecc.);
 - e. alla sistemazione nel soprassuolo delle eventuali future opere qualunque natura esse abbiano, evitando interferenze o danneggiamenti alla rete filoviaria ed ai relativi impianti. In particolare, suggerire gli Enti locali - ai fini di garantire la massima sicurezza ed evitare di recare danno alla rete filoviaria ed ai relativi impianti - che nell'autorizzare i lavori di terzi nell'ambito del territorio di propria competenza in prossimità delle strutture filoviarie prescriveranno, tra l'altro, l'obbligo di:
 - preavvisare la Società dell'inizio e della natura dei lavori;

- segnalare immediatamente alla Società gli eventuali danni e provvedere al relativo risarcimento.

CAPO XI

Penali, Risoluzione e Cauzione

Art. 43 - Penali su Regolarità, Monitoraggio e Qualità

1 Il mancato rispetto degli standard di regolarità del *Servizio* di cui all'art. 26 comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale in euro</i>
<i>a.</i> mancato esercizio del <i>Servizio</i> per un intero giorno:	
▪ importo fisso	40.000,00
<i>b.</i> mancato esercizio <i>del Servizio</i> per ogni corsa:	
▪ importo fisso per ciascuna corsa non esercita	200,00
▪ importo per ciascun chilometro non esercito	2,00
<i>c.</i> partenze in anticipo dal capolinea ovvero passaggio in anticipo alle fermate per ogni singola corsa:	
▪ dal primo al quinto minuto	150,00
▪ ogni singolo minuto successivo al quinto	200,00
<i>d.</i> partenze in ritardo dal capolinea oltre la fascia di tolleranza:	
▪ dal primo al quinto minuto	150,00
▪ ogni singolo minuto successivo al quinto	200,00

2 Il mancato rispetto degli obblighi assunti nel presente Contratto comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:

<i>a.</i> Revoca o sospensione della <i>Certificazione di Qualità</i> di cui all'art. 29:	
▪ da 1 a 6 mesi	8.000,00
▪ da 7 a 12 mesi	10.000,00
<i>b.</i> ritardi nell'attuazione dei <i>Progetti Qualità</i> di cui all'art. 30:	
▪ da 1 a 6 mesi	3.000,00
▪ da 7 a 12 mesi	5.000,00
<i>c.</i> revoca o sospensione della <i>Licenza</i> di cui all'art. 32:	
▪ da 1 a 6 mesi	8.000,00
▪ da 7 a 12 mesi	10.000,00
<i>d.</i> ritardo nella stipulazione di ciascuna polizza assicurativa di cui all'art. 39:	
▪ da 1 a 6 mesi	10.000,00
▪ da 7 a 12 mesi	15.000,00

3 La Provincia, accertato il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, contesterà alla Società fissando un termine non inferiore ai 10 gg per adempiere all'impegno assunto.

Art. 44 - Penali sulle interruzioni del Servizio

1 Qualora la Provincia accertasse che la Società sia responsabile dei disservizi connessi alle interruzioni del Servizio, di cui all'art. 13, saranno applicate le seguenti penali:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale in euro</i>
a. in caso di tardiva ovvero inadeguata informazione all'utenza	2.000,00
b. in caso di mancato ripristino della regolarità del Servizio a partire dalla prima corsa utile: ▪ importo fisso	1.500,00
▪ importo per ogni corsa non effettuata a partire dalla prima corsa utile dalla cessazione dell'interruzione	250,00
c. in caso di mancata erogazione dei servizi indispensabili garantiti in caso di sciopero.....	3.500,00

Art. 45 - Penali sulle irregolarità nella gestione del Parco Mezzi

1 Qualora durante i controlli di cui al terzo comma dell'articolo 38, effettuati senza preavviso a bordo dei mezzi ovvero presso le sedi della Società, vengano riscontrate anomalie, verranno applicate le seguenti penali:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale in euro</i>
a. mezzi non adeguatamente puliti per evento	150,00
b. incompleta o inesatta informazione all'utenza sui mezzi (sia all'interno, sia all'esterno) per evento	150,00
c. mancata vendita dei biglietti a bordo per evento	150,00
d. non funzionamento del sistema luminoso e sonoro di prenotazione fermata.....per evento	150,00
e. mancata indicazione su tabella luminosa esterna della destinazione della corsa.....per evento	200,00
f. assenza del Logo della Regione o della Provincia di Imperia all'esterno dei mezzi..... per evento	200,00

Art. 46 - Altre penali

1 In caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nel presente Contratto e, in particolare, relativamente a quanto riportato:

- a. al Piano di integrazione tariffaria ed intermodale;
 - b. al Documento di Valutazione dei Rischi sulla sicurezza;
 - c. alla formazione obbligatoria, di cui all'art. 23;
 - d. al Sito Internet, di cui all'art. 24;
 - e. al mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 41;
- la Provincia contesterà alla Società l'irregolarità riscontrata.

2 Qualora la Società non fornisca adeguate spiegazioni sul rilievo ovvero non si impegnasse a porre rimedio all'irregolarità, la Provincia ha facoltà di decurtare - nell'anno in cui si rileva l'irregolarità - fino al 4% del Corrispettivo annuo di cui all'art. 15, sempre che l'irregolarità risulti imputabile alla Società.

Art. 47 - Risoluzione per irregolarità nelle manutenzioni

- 1 Qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 38 fossero emerse significative omissioni, ritardi o trascuratezze nell'esecuzione delle manutenzioni, la Provincia notificherà alla Società per iscritto i motivi del rilievo (c.d. "*Rilievo ufficiale*") diffidando la stessa ad effettuare le manutenzioni secondo quanto disposto nel presente Contratto.
- 2 A seguito di un eventuale secondo *Rilievo ufficiale* nel medesimo anno si procederà ad applicare una sanzione di euro 5.000,00. La sanzione per un terzo *Rilievo ufficiale* nel medesimo anno è pari ad euro 8.000,00. Gli eventuali ulteriori *Rilievi ufficiali* nel medesimo anno sono considerati grave inadempimento contrattuale; in aggiunta alla sanzione di euro 8.000,00 è facoltà della Provincia, in tale circostanza, procedere alla risoluzione del presente Contratto ed alla integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51.

Art. 48 - Risoluzione per irregolarità del Sistema tariffario

- 1 La Provincia, nel caso rilevi il mancato rispetto nella determinazione:
 - a. dei prezzi massimi dei titoli di viaggi riportati nell'allegato D;
 - b. delle agevolazioni ed esenzioni riportate nell'allegato E;contesterà per iscritto alla Società l'irregolarità riscontrata.
- 2 Qualora la Società non fornisca adeguate spiegazioni sul rilievo ovvero non si impegnasse a riportare rapidamente nella regolarità le tariffe, la Provincia ha facoltà di procedere - in considerazione del grave inadempimento contrattuale e comunque previa diffida scritta che fissi un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per riportare alla regolarità il Sistema tariffario - alla risoluzione del presente Contratto ed alla integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51.

Art. 49 - Ulteriori ipotesi di risoluzione e revisione

- 1 Le ipotesi di interruzione del *Servizio* di cui all'art. 12, secondo e terzo comma, non possono essere invocate quali grave inadempimento contrattuale. L'ipotesi di interruzione del servizio di cui all'art. 12, quinto comma, ultimo inciso, potrà essere invocata dalla Provincia quale grave inadempimento contrattuale - previa diffida scritta della Provincia - esclusivamente qualora si ripeta con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno agli utenti. È facoltà della Provincia, in tale circostanza, procedere alla risoluzione anticipata del presente Contratto ed all'integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51.
- 2 In caso di abbandono del *Servizio* di cui all'art. 14, la Provincia risolverà anticipatamente il presente Contratto e sostituirà la Società. La sostituzione della Società dovrà essere preceduta da specifica diffida scritta della Provincia trasmessa alla Società ove sarà indicato un termine - determinato a seconda della gravità dei danni causati all'utenza - per riprendere il regolare esercizio del *Servizio*; decorso tale termine la Provincia procederà, senza indugio e senza formalità di sorta, alla sostituzione ed alla integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51, con riserva di risarcimento per eventuali danni ulteriori.
- 3 Qualora la Società utilizzi il *Parco Mezzi* ed i beni mobili e immobili ricompresi nel Complesso Patrimoniale - acquistati con contributi pubblici - ad attività non comprese nel *Servizio* è facoltà di quest'ultima risolvere anticipatamente il presente Contratto ed escutere la Cauzione di cui all'art. 51. L'esercizio di tale facoltà della Provincia è subordinato alla preventiva diffida trasmessa alla Società che fissi un congruo termine per porre fine al diverso utilizzo.

- 4 Qualora la Società non adempia ai propri obblighi è facoltà della Provincia procedere - previa apposita diffida che fissi un congruo termine per adempiere - alla risoluzione anticipata del presente Contratto ed all'integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51.
- 5 È facoltà della Società, in caso di totale mancata erogazione del Corrispettivo annuo maturato per oltre 120 (centoventi) giorni, richiedere - previa apposita diffida che fissi un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per adempiere - la risoluzione anticipata del presente Contratto.
- 6 La Provincia dovrà comunicare alla Società eventuali decurtazioni delle risorse con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo. Nella comunicazione la Provincia dovrà specificare sia l'ammontare della riduzione, sia il termine di inizio della decurtazione. Sulla base del Corrispettivo a chilometro dell'anno in corso si determinerà la riduzione del numero complessivo dei chilometri, dopo le necessarie intese con la Regione Liguria. L'eventuale riduzione del numero complessivo dei chilometri di cui all'art. 7, terzo comma:
 - a. fino al 2%: si intende compresa nella c.d. *Flessibilità del Programma di esercizio*;
 - b. oltre la percentuale di cui alla precedente lett. a. e fino al 10%: si procederà alla ridefinizione dei volumi del *Servizio*;
 - c. oltre il 10%: si procederà alla ridefinizione dei volumi del *Servizio*.
- 7 La Provincia ha facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di dichiarazione di fallimento della Società o in caso di cessione del presente Contratto; qualora tale risoluzione risulti dovuta a responsabilità della Società, comporterà l'integrale escussione della Cauzione di cui all'art. 51.

Art. 50 – Modalità di pagamento delle penali

- 1 La Provincia comunicherà alla Società, a mezzo pec, le motivazioni e l'ammontare delle penali dovute dalla Società, che saranno oggetto di decurtazione del corrispettivo dovuto, o, in alternativa, la Provincia potrà prelevare l'importo dovuto tramite escussione della cauzione di cui all'art. 51, per la parte corrispondente.

Art. 51 - Cauzione

- 1 La Società ha provveduto a costituire polizza fidejussoria definitiva n. 501050004 emessa dalla Allianz S.p.a. in data 6/2/2019 con decorrenza dall'1/4/2018 al 31/03/2022 con cui viene garantito- irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. - l'adempimento degli impegni della Società sanzionati con l'escussione, totale o parziale, della cauzione. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Società ha esteso la suddetta polizza- secondo termini, modalità e condizioni previste dalla vigente normativa- con appendice n. 211059299 rilasciata in data 21/6/2022 con durata 1/4/2022-31/12/2023 per un importo garantito di € Euro 1.036.870,00 (un milionetrentaseimilaottocosettanta/00) trasmessa all'Ente via pec con numero di protocollo 0016387 del 28.06.2022. Tale importo è stato determinato in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- 2 Resta salvo e impregiudicato il diritto della Provincia al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla Cauzione.

CAPO XII

- Definizione delle controversie -

Art. 52 – Controversie

1 Il Foro competente alla definizione delle controversie relative al presente contratto è il Tribunale di Imperia, ai sensi della vigente normativa.

CAPO XIII

- Divieto di cessione, Comunicazioni, Obblighi di tracciabilità e Codice comportamento -

Art. 53 – Modifica del Contratto e divieto di cessione

1 La Società non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal Presente Contratto; le fusioni e le incorporazioni della Società con altre società non configurano cessione del presente Contratto.

Art. 54 – Elezione di domicilio

1 La Provincia elegge domicilio presso:

Amministrazione Provinciale di Imperia
Settore Segreteria Generale
Viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia
Tel. n. 0183/704265 - Fax n. 0183/704318
Pec: protocollo@pec.provincia.imperia.it

La Società elegge domicilio presso:

Riviera Trasporti S.p.A.
Presidenza - Direzione
Via Nazionale n. 365 – 18100 Imperia
Tel. n. 0183/7001 Fax n. 0183/700213
Pec: rivieratrasporti@pec.it

Art. 55 - Registrazione

1 Il presente Contratto è depositato in originale presso gli Uffici della Provincia e soggetto a registrazione fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986, in quanto relativo a prestazioni di servizi soggetti ad IVA.

2 Tutte le spese relative al perfezionamento del presente Contratto sono a carico della Società.

Art. 56 – Norme transitorie

1 Esclusivamente per l'anno 2022, in cui la gestione è limitata a 9 mesi, il Corrispettivo è pari a euro €. **8.935.745,35 + Iva 10%** (totali €. 9.829.319,88).

Art. 57 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1 L'appaltatore R.T. Spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sulla base della vigente normativa. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di mancata osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 58 – Codice di comportamento

1 Il RUP nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con l'atto in parola, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia”.

Art. 59 – Divieto di pantouflage

1 Con la sottoscrizione del presente documento, il concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei confronti della medesima affidataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 60 – Trattamento dei dati personali

1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 61 - Allegati al Contratto

1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

A. Ambito territoriale dei Comuni costituenti il Bacino I

B. Programma di esercizio

C. Orario invernale ed estivo;

D. Sistema tariffario (DD 182 - 28.3.2018);

E-F Piano di agevolazioni ed esenzioni tariffarie-Piano di integrazione tariffaria ed intermodale;

G. Documento di Valutazione Rischi (DVR)

H. Elenco Parco Mezzi

I. Piano di rinnovo del Parco Mezzi;

J. Ciclo programmato di manutenzione dei mezzi;

K. Carta dei Servizi

L. Accordo di Programma 2018/2027;

Il presente atto è stato letto ai componenti che lo approvano e viene firmato dalle parti e dal sottoscritto Ufficiale rogante con firma digitale a sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
IL DIRIGENTE COMPETENTE
Dott.ssa Rosa PUGLIA

p. L'AZIENDA
Dott. Giovanni BARBAGALLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca MANGIAPAN

ALLEGATO A)

Il Bacino I comprende i territori dei Comuni di:

Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Borgomaro, Lucinasco, Vasia, Dolcedo, Civezza, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Pontedassio, Diano Arentino, Diano S. Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Villa Faraldi, Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Triora, Molini di Triora, Aurigo, Prelà, Carpasio, Cipressa, Pietrabruna, S. Stefano al Mare, Terzorio, Riva Ligure, Pompeiana, Castellaro, Montalto, Badalucco, Taggia, Sanremo, Ceriana, Bajardo, Castelvittorio, Pigna, Seborga, Ospedaletti, Apricale, Perinaldo, Soldano, Vallebona, Bordighera, S. Biagio della Cima, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia, Olivetta S. Michele, Airole, Rezzo, Pieve di Teco, Armo, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Cesio, Ortovero, Vessalico, Borghetto di Arroscia e Aquila d'Arroscia.

Pur non rientrando nel bacino F il Comune di Ranzo è servito esclusivamente dall'attuale gestore.

Come previsto nel Programma di esercizio, ai Comuni di cui sopra si aggiungono (pur non essendo compresi nella Tabella A. allegata della Legge regionale 33/2013) i Comuni di Andora, Albenga e Villanova d'Albenga che risultano anche parzialmente serviti dall'attuale gestore; mentre i Comuni di Onzo, Vendone, Arnasco sono serviti dal gestore del Bacino A.